

## I N D I C E

<b>PRODUZIONI DIFENSIVE</b> .....	<b>1</b>
DIFESA, AVVOCATO DINOIA .....	1
PARTE CIVILE, AVVOCATO LANZAVECCHIA .....	9
<b>ECCEZIONI DIFENSIVE</b> .....	<b>10</b>
DIFESA, AVVOCATO BOLOGNESI.....	10
PUBBLICO MINISTERO.....	24
DIFESA, AVVOCATO SASSI.....	43
PARTE CIVILE, AVVOCATO LANZAVECCHIA .....	45

PRESIDENTE - Prima di tutto abbiamo una richiesta del professor Viganò che nella qualità di direttore responsabile della rivista on-line Diritto Penale Contemporaneo chiede a me, ma insomma alla Corte, di autorizzare la pubblicazione sulla rivista degli atti del procedimento penale pendente.

La Corte, vista l'istanza del professor Viganò, visto l'articolo 116 C.P.P., autorizza il rilascio di copia delle trascrizioni del dibattimento al direttore responsabile della rivista on-line Diritto Penale Contemporaneo ai fini degli usi consentiti dalla Legge, ritenuta la sussistenza dell'interesse scientifico che sostiene la richiesta.

PRESIDENTE - Possiamo cominciare.

**Produzioni Difensive**

**Difesa, Avvocato Dinoia**

AVV. DINOIA - Presidente, chiedo scusa, le chiedo la parola molto brevemente perché volevamo produrre alcuni documenti, di cui implicitamente, ed anche

esplicitamente, avevamo fatto riserva la volta scorsa e nelle scorse udienze, e volevo illustrare brevissimamente anche...

PRESIDENTE - Perché lo fa adesso, Avvocato? C'è una ragione per farlo ora?

AVV. DINOIA - Se non lo faccio in udienza, dove lo faccio?

PRESIDENTE - No, adesso in questo momento dell'udienza, cioè prima della teste. Sentiamo, che documenti sono?

AVV. DINOIA - Comunque ho sottolineato brevemente.

PRESIDENTE - Sì, era solo per capire se erano finalizzati a qualcosa di specifico che si faceva oggi, o in generale per il dibattimento.

AVV. DINOIA - È specifico rispetto a quello che è stato fatto alle scorse udienze, quindi sembra oggi il momento giusto di farlo. Brevissimamente i primi documenti che volevo depositare erano quelli delle risoluzioni del rapporto di lavoro con il signor Mancini, che avevamo detto la volta scorsa, e in più c'è anche un altro verbale di conciliazione precedente. E di questo non è neanche il caso di parlarne.

Poi c'era la questione del pozzo 8. Si ricorda, signor Presidente, che c'era stato quel momento un po' di curiosità: ma come mai ci sono due versioni del pozzo 8, come mai ci sono due campagne?

Il come mai non lo sappiamo, ma sicuramente una

duplicazione è sempre una duplicazione benefica, non è una duplicazione che va in *malam partem*, e quindi noi vorremmo produrre una serie di certificati per questo pozzo, che era sottoposto da un lato alla campagna come pozzo di monte idrogeologico, e dall'altra parte come veniva campionato periodicamente insieme ai pozzi industriali. Ovviamente dai risultati che Vi produco oggi, che Vi produco ovviamente anche a nome dei colleghi Bolognesi, Pulitanò e Santamaria, dimostrano che siamo sempre stati ben al di sotto del limite di potabilità.

Poi c'era la questione del pozzo 2. Vi siete chiesti: il pozzo 2 che fine ha fatto? Avevamo visto il pozzo 2 bis, ma il pozzo 2 non sappiamo che fine abbia fatto. E quindi su questo punto abbiamo fatto delle ricerche, e produciamo i documenti che abbiamo trovato. Il primo documento, è una istanza di concessione preferenziale, per la derivazione di acqua sotterranea inviata da Ausimont al Servizio Risorse Idriche della Provincia di Alessandria al Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche. E porta la data del 9 agosto del 2000. In essa si specifica che il pozzo 2, che era già stato autorizzato come potabile, sarà sostituito dal pozzo 2 bis, per il quale sarebbero stati iniziati i lavori di perforazione. Da lì a poco più di un anno, e quindi il

20 dicembre del 2001 il direttore dello stabilimento informava che il pozzo 2 bis era entrato regolarmente in funzione, e che quindi si rendeva necessario chiudere il vecchio pozzo non più in servizio, effettuando il suo riempimento mediante inerti.

A completamento di questo c'è un'ulteriore istanza del 7 gennaio del 2004 in cui si faceva un po' la cernita di quelli che erano i pozzi, e i pozzi erano quattordici su rete industriale ed un pozzo ad uso potabile. Ovviamente a quel punto del pozzo 2 non se ne fa più alcuna menzione, proprio perché era stato chiuso. E quindi anche su questo pensiamo di aver dato la documentazione necessaria.

Gli ultimi documenti riguardano la questione di quelle abitazioni nelle vie adiacenti allo stabilimento che avevano un contratto, fin dal 1946 con Montedison, per la fornitura di acqua da parte dei pozzi dello stabilimento. Quindi su questo abbiamo rintracciato alcuni di quei contratti che il testimone Ammirata aveva ricordato essere stati ritrovati appunto tra Montecatini e i vicini.

Non è stato possibile reperire documentazione fino al 1966, ma dal 1966 cominciamo ad essere abbastanza coperti. Nel 1966 l'Ufficio del Genio Civile del Ministero dei Lavori Pubblici autorizza la costruzione

del pozzo, appunto del pozzo numero 8, espressamente indicato come ad uso potabile. Siamo nel 1966. C'è un altro documento, sempre di quel periodo, in cui si insiste, ed è un documento intestato alla Regione Piemonte e alla Provincia di Alessandria, in cui si fa espresso riferimento al pozzo 8 come un pozzo ad uso potabile che attinge a 100 metri di profondità.

Da quel momento, quindi siamo nel 1966, queste abitazioni, che sono vicine allo stabilimento, hanno fornitura di acqua dal pozzo 8. Passano più di vent'anni e il 19 dicembre del 1989 veniva stipulato un protocollo d'intesa tra il Comune di Alessandria e la società Ausimont. In questo protocollo nella premessa si diceva che i cittadini delle abitazioni civili limitrofe al perimetro dello stabilimento, attualmente serviti dalla rete idrica potabile dello stabilimento stesso richiedono l'allacciamento alla rete pubblica.

Veniva quindi deliberato che l'Amministrazione comunale si impegnava ad eseguire, a mezzo dell'AMAG, gli allacciamenti di cui al punto 15 della premessa entro il 31 dicembre 1990. Quindi un anno dopo, dal dicembre dell'89 al 31 dicembre del 1990.

Non c'era ancora Striscia la Notizia, e quindi la cosa è passata sotto silenzio perché alla data del 31 dicembre del 1990 ovviamente non era stato fatto nulla.

AMAG e il Comune non ottemperavano a quello che era stato il protocollo d'intesa.

Purtroppo continuano a passare gli anni, ed arriviamo addirittura al 1996. 1989 il protocollo d'intesa con termine 1990, ed arriviamo al 1996. Nel 1996, quindi sette anni dopo il primo protocollo d'intesa c'è un altro protocollo d'intesa, 7 marzo 1996, dove si stabiliva che "preso atto dell'esigenza dei cittadini residenti nelle abitazioni civili limitrofe al perimetro dello stabilimento, attualmente serviti dalla rete idrica potabile dello stabilimento stesso di essere allacciati alla rete pubblica" ascoltate bene le parole esatte "il Comune ritiene assolutamente necessario - assolutamente necessario ritiene il Comune - provvedervi nei tempi più brevi possibili".

Ricordate la data 7 marzo 1996. "In considerazione di ciò - si continuava in quel protocollo - l'azienda speciale, cioè AMAG, provvederà a completare detti allacciamenti entro il 31 dicembre del 1997". Quindi un anno e mezzo dopo. In quel protocollo si stabiliva altresì che "Ausimont continuerà ad erogare l'acqua per gli usi non potabili, mentre l'erogazione dell'acqua ad uso potabile continuerà soltanto sino a che alla stessa non provvederà l'AMAG". Quindi in quel protocollo si obbligava l'Ausimont ad andare avanti nelle forniture,

intanto che l'AMAG non avesse provveduto a quegli allacciamenti. Ripeto la data, 7 marzo 1996, sette anni dopo il primo protocollo d'intesa. Naturalmente entro il 31 dicembre del 1997 non succedeva nulla.

P.M. - Posso, Presidente, chiedere una cosa? Devo sentire leggere tutti i documenti, la spiegazione eccetera, o li posso vedere? Perché è la prima volta in vent'anni che mi capita di sentire una produzione di documenti che vengono addirittura letti alla Corte.

PRESIDENTE - Fino adesso ne abbiamo letti molti, Pubblico Ministero.

P.M. - Letti nel corso dell'escussione dei testi, esibendoli ai testi.

PRESIDENTE - Adesso la Difesa li sta illustrando. Vada pure avanti.

AVV. DINOIA - È una illustrazione, ed ovviamente non sto leggendo tutti i documenti.

PRESIDENTE - Vada avanti, Avvocato.

AVV. DINOIA - Andiamo, vi ricordate la data, era il 31 dicembre 1997 di effettuazione, il 7 luglio del 2000 la direzione dello stabilimento Ausimont inviava una comunicazione agli utenti dicendo che "Con decorrenza luglio 2000 l'azienda AMAG provvederà a fornire l'acqua potabile dell'acquedotto alle abitazioni di via Aulina, Garibaldi, Stivardi e Vicolo dell'Oro, e che l'acqua

della rete di distribuzione Ausimont continuerà ad essere erogata nel futuro per esclusivi usi irrigui". Quindi dal 7 luglio del 2000 cessa la fornitura alle abitazioni di quelle vie adiacenti da parte dell'Ausimont.

Nell'estate del 2002, a quel tempo oramai era entrata da pochi giorni, poche settimane, Solvay, si avvisavano gli utenti che erano stati allacciati alla rete pubblica, e che quindi la fornitura di acqua da parte dello stabilimento poteva avvenire esclusivamente ad uso irriguo. Il collaudo sarebbe stato verificato il 2 ottobre del 2000. Io ho finito, adesso passerei, se consente, in visione i documenti al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Mi dica solo Avvocato il nome del signore cui si riferisce il contratto di lavoro, il teste dell'altra volta.

AVV. DINOIA - Mancini. Chiedo scusa, produco anche delle memorie, che sono note di produzioni di documenti.

PRESIDENTE - Sono solo illustrative dei documenti?

AVV. DINOIA - Assolutamente.

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero vuole prendersi tre minuti?

P.M. - Sì, ci metto un attimino.

Parte Civile, Avvocato Lanzavecchia

P.C. AVV. LANZAVECCHIA - Presidente, ne approfitto, avevamo fatto riserva all'altra udienza di produrre una copia del contratto, non so se l'ha già prodotto il collega per un'altra collega, però noi produciamo il contratto Montecatini con uno degli abitanti della zona residente nelle vie limitrofe in cui si evidenzia come il corrispettivo alla concessione dell'acqua fosse la facoltà di non impugnare eventuali situazioni anomale, di non lamentarsi.

PRESIDENTE - Che data porta quel documento?

P.C. AVV. LANZAVECCHIA - 17 gennaio 1946.

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero non ha questioni?

P.M. - No.

La Corte, ammette la produzione.

\*\*\*\*\*

**Eccezioni Difensive**

**Difesa, Avvocato Bolognesi**

AVV. BOLOGNESI - Chiedo scusa, Presidente, io le chiederei la parola, anche a nome dei colleghi professor Pulitanò, Avvocato Santamaria e Avvocato Dinoia, perché se stiamo per sentire la dottoressa Cattaruzza, vorrei esporre alla Corte una questione, che è la seguente.

La Difesa ritiene che la dottoressa Cattaruzza non possa essere sentita in questo dibattimento come testimone, ma che debba essere sentita con le forme e con le garanzie previste dall'articolo 210 comma primo del Codice di Procedura Penale.

Se Lei mi dà la parola io espongo la questione.

Premetto che l'intervento orale sarà sostenuto da una breve memoria con allegati, e quindi ciò che ora sto per dirvi lo ritroverete in una nota scritta.

E con il permesso del signor Presidente mi permetterei anche di mettere a vostra disposizione una nota a parte, rispetto alla memoria, che riguarda il confronto che dovrò fare, per sostenere la nostra tesi, tra il rapporto ERL 1992, documento prodotto dal signor

Pubblico Ministero, e il manoscritto della dottoressa Cattaruzza che riguarda una produzione anch'essa del Pubblico Ministero avvenuta nel corso delle precedenti udienze.

La questione è questa, lo dico naturalmente per i Giudici Popolari e mi scuso con i Giudici togati, perché noi chiediamo che la dottoressa Cattaruzza venga sentita non come semplice testimone, ma ai sensi dell'articolo 210? Cosa dice questa norma?

Questa norma si applica quando la persona che si deve sentire non è imputata nel processo che si sta celebrando, ma la sua posizione è simile, o addirittura equiparabile in certi casi a quella degli imputati, e ciò può accadere sia perché la persona sia imputata in un procedimento connesso o collegato, oppure perché la persona, nella sostanza, è concorrente nei fatti che sono contestati agli imputati di questo processo.

Ed è il nostro caso, o per lo meno mi propongo di dimostrarvelo. Le conseguenze di questa situazione, ove voi aderiste alla nostra indicazione, sono le seguenti e cioè che la dottoressa Cattaruzza può essere ovviamente sentita qui davanti a Voi, ma con certe garanzie, e il peso probatorio delle sue dichiarazioni può risultare diverso da quello di un semplice testimone.

Comunque il signor Presidente potrà spiegarvi molto meglio di me qual è la natura di questa norma e quali le sue conseguenze. Fatta questa premessa, e cioè che nel nostro caso il problema è che a nostro avviso la dottoressa Cattaruzza è sostanzialmente nella stessa posizione degli imputati Ausimont, Voi capite, avendo seguito il dibattimento, quanto la nostra questione sia chiara, evidente e direi fondata. Perché Voi ricorderete senz'altro che dall'esame del testimone dottor Maffiotti, che si è prolungato per più di un'udienza, è risultato chiaro, ancora più chiaro rispetto al capo d'imputazione che Voi comunque avete a disposizione, l'assunto accusatorio per la parte che ruota nel 2001 attorno al piano di caratterizzazione che è stato depositato dalla società Ausimont. Siamo nel 2001, prima che Solvay entrasse nel sito, il che avviene nel maggio del 2002.

Il signor Pubblico Ministero ha fatto emergere dall'esame del dottor Maffiotti, e producendo documenti, che il piano di caratterizzazione del 2001 non conteneva nessun cenno a discariche di tossicocivi, discariche che invece esistevano, ed erano imponenti, che quel piano non aveva segnalato la presenza dell'alto piezometrico causato da perdite delle fognature dello stabilimento, criticità

ambientale che invece era nota ad Ausimont fin dal 1989, perché descritta nella relazione Molinari (sempre documento prodotto), che quel piano faceva riferimento ad un modello idrogeologico che indicava una netta separazione tra la falda superficiale e la falda profonda, mentre si era a perfetta conoscenza, come vedremo, e come avete visto durante le produzioni documentali del Pubblico Ministero, di uno scambio esistente tra le due falde. Infine questo piano escludeva la necessità di una messa in sicurezza di emergenza, che invece era assolutamente indispensabile. Ed allora se Voi andate a vedere il piano di caratterizzazione, e vedete che il piano di caratterizzazione del 2001 porta la firma della dottoressa Chiara Cattaruzza come tecnico di progetto, e ricordate che a domanda precisa del Pubblico Ministero al maresciallo Ammirata è emerso che la dottoressa Cattaruzza è stata il leader di questo piano di caratterizzazione, perché firmatolo come tecnico di progetto, essa è diventata poi il responsabile del progetto in corso d'opera nell'anno 2006.

E quindi tanto basterebbe, Signori della Corte, per concludere che la dottoressa Cattaruzza si trova in una posizione del tutto sovrapponibile a quella degli imputati Ausimont, avendo con loro evidentemente

concorso - è la tesi accusatoria naturalmente - nella falsificazione del piano come redattrice e firmataria del piano stesso.

Tutto ciò è collegato ad un documento che è agli atti, che è il piano di caratterizzazione, che è firmato dalla dottoressa Cattaruzza, e Voi potete verificare i documenti depositati dal Pubblico Ministero e le dichiarazioni del dottor Maffiotti e del maresciallo Ammirata che chiudono il cerchio di questo primo aspetto.

Ma vi è di più, Signori della Corte, perché il Pubblico Ministero ha dato egli stesso la prova della volontà della dottoressa Cattaruzza di celare i dati di contaminazione del sito, nel senso cioè che si potrebbe teoricamente pensare: è firmataria di un documento così importante, è leader di questo progetto, però si possono fare delle valutazioni, potrebbe non essere stata in grado di capire, non essersi resa conto, per questo non è imputata in questo processo.

Ma non è così. Tutto ciò non è sostenibile in forza di due documenti. Il primo documento che parla chiaramente in questo senso, e che il Pubblico Ministero ha prodotto all'udienza del 24 di aprile, dopo averlo esibito al dottor Maffiotti, ed è un appunto manoscritto dalla dottoressa Cattaruzza, datato 13

dicembre 2000, nel quale viene fedelmente trascritto il contenuto di una relazione tecnica del 1992, redatta dalla società ERL Italia, che già a quel tempo segnalava le principali criticità ambientali del sito di Spinetta taciute nel piano di caratterizzazione del 2001.

Nel manoscritto in oggetto, che come dico il Pubblico Ministero ha prodotto, i passaggi salienti sono questi, e cioè che all'interno dello stabilimento sono state individuate tre discariche, C, D ed E, che autorizzate per rifiuti speciali tuttavia contengono, per la grande parte - dice l'appunto - rifiuti tossico-nocivi.

Si dice inoltre che esiste con certezza scambio tra le due falde, quella superficiale e quella profonda, e che esiste un fenomeno di alto piezometrico posto che ingenti perdite della rete fognaria influenzano grandemente i livelli della falda, così come segnalato già nello studio Molinari del 1989.

Mi sono permesso di farvi avere una nota a parte rispetto alla memoria perché devo ora dimostrarvi che non vi sono dubbi di alcun genere sul fatto che gli appunti manoscritti del 13 dicembre 2000, di cui stiamo parlando, ripercorrono il rapporto ERL Italia del 1992 redatto per Ausimont e prodotto dal Pubblico Ministero sub numero 36 delle sue produzioni documentali.

Chiedo ai Giudici di seguire insieme a me la progressione dei documenti contenuti nel breve dossier che Vi ho sottoposto, che mette a confronto, ripeto, i contenuti del manoscritto della dottoressa Cattaruzza con i contenuti del rapporto ERL '92, che è stato sequestrato presso Ausimont. È ovvia la rilevanza di quello che sto proponendovi, perché il manoscritto 13 dicembre 2000 dà conto delle conoscenze della dottoressa Cattaruzza in ordine alla contaminazione del sito, che sono ricavate dalla relazione ERL 1992 nel dicembre 2000, cioè alla vigilia del deposito del piano di caratterizzazione del 2001 che l'Accusa indica come assolutamente falso.

Al punto 1 del piccolo dossier che mi sono permesso di presentarvi Voi trovate la intestazione del rapporto finale ERL del dicembre 1992, valutazioni della condizione dello stabilimento di Spinetta Marengo per Ausimont, e vedete che in calce vi è il timbro ERL Italia S.r.l., e poi l'acronimo viene disteso. Si indica l'indirizzo di ERL a Milano, i numeri di telefono e di fax.

Allora io Vi invito a guardare nel dossier il primo foglio del manoscritto Cattaruzza, che è intitolato "Revisione documento Ausimont Bollate 13.12.2000" e che si apre con la indicazione identica a quella del timbro

per identificare la società ERL dalla quale vengono tratti i dati che in manoscritto riporta. Tant'è vero che appunto la dottoressa Cattaruzza riporta esattamente le indicazioni di ERL con l'indirizzo e i numeri di telefono e sopra la indicazione "dicembre 1992", che è la stessa che Voi trovate nella prima pagina del rapporto finale ERL.

Al punto 2 del dossier invece Voi trovate la indicazione della coincidenza tra il rapporto ERL, pagina 3, in cui vengono riportati i dati delle tre discariche C, D ed E, nonché quelli relativi al terreno ex pigmenti, alle concentrazioni di idrocarburi e alle acque di falda. Voi avete credo nella copia che Vi ho dato una sottolineatura in giallo che indica le tre discariche, la zona ex pigmenti, la concentrazione idrocarburi e le acque di falda sottostanti.

Or bene, mi permetto di dire che con diligenza estrema e parola per parola nella prima pagina del documento manoscritto dalla dottoressa Cattaruzza Voi trovate le stesse indicazioni: tre discariche C, D e E, il terreno zona ex pigmenti, concentrazioni di idrocarburi, acque di falda.

Credo che forse sia inutile proseguire, avete la mia nota, cerco di essere breve, perché la questione è una questione per così dire preliminare, quindi va trattata

con una certa snellezza, ma mi permetto di dire che se Voi proseguite nel dossier che Vi ho indicato Voi vedete che al punto 3 si trova coincidenza tra le pagine 13 e 14 del rapporto ERL, e la trascrizione degli stessi dati da parte della Cattaruzza, e si tratta parola per parola delle attuali produzioni delle materie prime usate attualmente e nel passato. E diciamo è significativo.

Il punto 4 indica lo scambio tra le due falde, indica il livello di falda a quota 88 metri sul livello del mare, indica la influenza sui piezometri delle perdite delle fognature, e quindi l'alto piezometrico, e tutto ciò viene riportato in modo assolutamente identico nel manoscritto della dottoressa Cattaruzza. E così per tutte le altre indicazioni.

Questa disamina che ho cercato di abbreviare per non tediarvi, ma che comunque credo sia significativamente rappresentata nel documento che Vi ho proposto, è forse inutile, perché è la stessa dottoressa Cattaruzza, signor Presidente, e Signori della Corte, che in data 13 novembre 2008, in sede di sommarie informazioni testimoniali davanti al Pubblico Ministero conferma espressamente tutto ciò dicendo: "Nel documento datato 13.12.2000 manoscritto da me allegato 1 all'annotazione del 9 giugno 2008, io faccio una sintesi - dice la

dottorressa Cattaruzza - di un documento che avevo visto a Bollate, uffici Ausimont, relativo al sito di Spinetta Marengo. Quel documento doveva essere uno stato di fatto richiesto da Ausimont ad una società di analisi utile ad acquisire informazioni".

Alla mia memoria io ho allegato l'atto ed intendo esibirlo, ho omissato altre parti, ai soli fini della valutazione da parte della Corte della questione che stiamo trattando.

A questo punto sarebbe più che sufficiente, io credo per sostenere la nostra tesi, perché voi avete capito che non solo la dottorressa Cattaruzza ha sottoscritto il piano di caratterizzazione Ausimont del 2001, ma era perfettamente a conoscenza dei dati di inquinamento del sito, perché li aveva ricavati dal rapporto ERL del 1992, che le era stato rappresentato dalla stessa società Ausimont, ed il fatto che abbia celato questi dati nella predisposizione del piano di caratterizzazione è estremamente significativo.

C'è di più, e cioè il Pubblico Ministero ha depositato, ha prodotto all'udienza del 6 maggio, dopo avere esibito il documento al Maresciallo Ammirata, un fax del 2 marzo 2011 con cui l'ingegner Cattaruzza chiede al laboratorio InnoLab di apportare numerose modifiche ai certificati analitici del progetto numero 2009-196

della società di consulenza, che non è altro che, come subito vedremo, il piano di caratterizzazione del 2001. E la dottoressa Cattaruzza chiede la eliminazione di tutti i risultati relativi all'arsenico da venti certificati analitici.

Essa dice: "Ciao, ho bisogno di alcune modifiche ai certificati analitici del progetto 2009-196, 1) potete cancellare dai seguenti certificati analitici i risultati evidenziati? 2) cancellare tutti i valori dell'arsenico dai seguenti certificati - e li elenca -, riscrivere tutti i su menzionati certificati".

Il maresciallo Ammirata, a foglio 91 delle trascrizioni dell'udienza del 6 maggio, esame del Pubblico Ministero, chiarisce infatti che questi certificati rappresentano uno dei doppioni che egli rappresenta alla Corte, cioè quelli che rilevano l'arsenico sono i certificati sequestrati in HPC, in ENSR, mentre quelli che sono allegati al piano di caratterizzazione non contengono più il dato.

Allora, la conclusione, Signori della Corte, mi sembra assolutamente evidente, e cioè la dottoressa Cattaruzza si trova sostanzialmente nelle stesse condizioni in cui si trovano, a ragione o a torto, gli imputati Ausimont in questo processo. E credo di non andare fuori tema, credo che non sia insignificante osservare che come

risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio, o meglio Voi avete l'avviso di deposito degli atti ex articolo 415 bis di Pescara (è il documento C10 della nostra produzione), ma produciamo in quella memoria anche il verbale d'udienza preliminare e il rinvio a giudizio, che a Pescara l'ingegner Maurizio Piazzardi, che ha redatto per conto di HPC ENSR il piano di caratterizzazione 2001 per lo stabilimento di Bussi, anche quello ritenuto falso come omologo di quello di Alessandria, è stato a Pescara indagato e poi rinviato a giudizio davanti Corte d'Assise.

Capisco che è un altro processo, però credo che non si possa trascurare che ci sono due piani di caratterizzazione, tutti e due del 2001, tutti e due depositati da Ausimont, tutti e due redatti da HPC, tutti e due firmati da una parte da Cattaruzza dall'altra di Piazzardi, in cui da una parte c'è un indagato e un imputato e dall'altra parte no. Credo che non abbia un valore solo suggestivo questo tipo di indicazione.

Ora mi propongo, e Vi propongo, in modo autocritico un tema di estremo interesse giuridico, di cui avrete occasione in Camera di Consiglio di discutere con i Giudici togati. Non so se il signor Pubblico Ministero si opporrà a questa nostra richiesta che noi riteniamo

assolutamente piana e limpida. Cosa potrebbe dire? Non credo che si possa dire che non si può sentire la dottoressa Cattaruzza ai sensi dell'articolo 210 del Codice di Procedura Penale perché essa non è stata mai indagata o imputata in questo processo.

Ora io produrrò all'attenzione della Corte due sentenze delle Sezioni Unite, perché vi è stata questione fino al 1996 su questo problema, nel senso che taluno sosteneva questo, e cioè che il Tribunale, il Giudice, non può dare la qualifica di indagato o di imputato ad una persona, perché questo è il compito del Pubblico Ministero. C'è stata questione, le Sezioni Unite civilmente, in modo colto, hanno detto: un momento, perché se noi riteniamo in questo senso allora il cittadino è nella *manus* del Pubblico Ministero, allora il cittadino può essere sentito con le garanzie di legge, o senza le garanzie di legge *ad libitum* del Pubblico Ministero. Non è così dicono le Sezioni Unite. Anzi non può e non deve essere così, nel senso che il Giudice ha il dovere di valutare se nel momento in cui la persona è stata sentita senza le garanzie difensive come testimone, o a sommarie informazioni testimoniali se siamo in indagini preliminari, se in quel momento c'erano le condizioni per sentirla doverosamente come indagata. E Vi produco le due sentenze che mi sembrano

entrambe interessanti, una del 1996 ed una del 2010.

Non mi resta altro da dire, se non forse una breve notazione di tipo storico che approfondiremo se del caso nel prosieguo della trattazione della causa quando sentiremo la dottoressa Cattaruzza, e quando si porranno eventualmente determinati problemi. Da un punto di vista storico ci tengo a sottolineare che la dottoressa Cattaruzza è stata sentita la prima volta dal signor Pubblico Ministero in data 9 giugno 2008.

L'appunto manoscritto di cui abbiamo tanto parlato, e che abbiamo confrontato con il rapporto ERL 1992, è stato sequestrato il 26 maggio 2008, quindi diciamo una quindicina di giorni prima delle prime s.i.t. della dottoressa Cattaruzza, ma ciò che mi preme sottolineare è che la dottoressa Cattaruzza viene sentita alle 3 e mezza del pomeriggio, quando lo stesso 9 giugno, nella mattinata, il maresciallo Ammirata fa avere al signor Pubblico Ministero un rapporto nel quale si sottolineano tutte le questioni che io ho appena indicato. E la dottoressa Cattaruzza è stata sentita non solo il 9 giugno 2008, ma poi il 26 giugno 2008, il 13 novembre 2008, il 21 maggio 2009, sempre senza le garanzie della Difesa.

Non è questo comunque il punto che io sto trattando in questa questione, perché oggi in questo momento la

questione è: sentiamo la dottoressa Cattaruzza come testimone, o la sentiamo come persona che doveva essere indagata a quel tempo, quindi con le garanzie della Difesa? Le Sezioni Unite in quelle belle sentenze che Vi prego di vedere, ho sottolineato le parti che mi sembrano interessanti per non costringervi a leggere tante cose, fanno un discorso molto civile, e cioè a dire la garanzia della Difesa è necessaria perché in situazioni di questo tipo, in cui una persona è coinvolta con altre che sono già indagate, o che sono già imputate, e che viene sentita come semplice testimone, è in una condizione di minorata difesa, e può dire cose, e può dare indicazioni non genuine perché ha il problema enorme di difendere se stessa. Questo è il principio di civiltà che sta dietro al discorso che noi vi abbiamo proposto. Grazie.

*(breve interruzione)*

**Pubblico Ministero**

P.M. - Voglio fare anch'io due considerazioni invece per dirvi che la penso in modo opposto. Siccome non ho preparato una memoria scritta, ipotizzando che questo potesse essere uno dei temi trattati oggi, ho fatto una mia scaletta delle cose che dirò. Magari la firmo e Ve

Pag. 24

Società Cooperativa Athena

la do, se mi perdonate la forma espositiva, però gli argomenti sinteticamente sono esposti. È solo una scaletta ad uso mio, però la firmo e Ve la deposito, Voi, senza tener conto della forma espositiva, capite un po' la sostanza.

Volevo fare una precisazione, e anche questa vale solo per i Giudici popolari, cioè mi pare che la ragione principale per la quale questa questione è posta, più che vedere se le parole che dovesse dire la dottoressa Cattaruzza valgano oppure no come quelle di un teste o come quelle di..., è che in realtà la dottoressa Cattaruzza se cambia la sua veste avrebbe la facoltà di non rispondere, ed allora magari il Pubblico Ministero perderebbe un teste fondamentale dal suo punto di vista. Quindi questa mi sembra che possa essere una ragione che dobbiate considerare anche, circa la reale portata della decisione che Vi spetta, che non è solo quella di mutare la forza probatoria delle dichiarazioni di una persona, di un dichiarante, ma quello di garantirgli, di dargli, di assicurargli, può darsi anche che non se ne avvalga, ma la facoltà di non rispondere alle domande, il che evidentemente significherebbe che il portato delle sue dichiarazioni lo perdiamo in toto.

Con questa precisazione però prendo atto di una cosa

con una certa soddisfazione, e cioè anche solo ai fini di escludere la dottoressa Cattaruzza comunque la Difesa ha sostenuto che il dato che gli enti hanno conosciuto ahimé soltanto nel 2010, dai documenti a disposizione delle società coinvolte, era un fatto che era conosciuto già da più di un trentennio. E quindi, come dire, questa circostanza, questa ammissione insomma di conoscenza la apprendo con soddisfazione, salvo poi magari vederla contestare dopo, perché magari la conosceva la Cattaruzza, ma non la conoscevano gli imputati.

*(interventi fuori microfono)*

P.M. - Dicevo che prendo atto con soddisfazione del fatto che sia pure ai fini di escludere la dottoressa Cattaruzza come teste c'è una sostanziale ammissione di un fatto, e cioè che quello che gli enti hanno conosciuto nel 2010 era invece contenuto da lungi all'interno delle società coinvolte, almeno da un trentennio se facciamo riferimento...

AVV. BOLOGNESI - Non da noi.

P.M. - Certo, ma infatti poi ho detto: salvo poi mi sentirò precisare però che lo conosceva la Cattaruzza, ma non lo conoscevano gli imputati. Però, se non altro, il dato di fatto, ma era quasi incontestabile, comunque che queste conoscenze erano un patrimonio a

disposizione di chiunque lo volesse sapere è un dato importante.

Dicevo, per andare poi decisamente alla questione che ci interessa, che sono d'accordo sul fatto che la Cassazione ha finalmente stabilito, ma non poteva essere diversamente, che non può la veste di un teste essere condizionata dal mero dato formale dell'iscrizione da parte del Pubblico Ministero. Cioè se il Pubblico Ministero la iscrive la sentiamo come 210, cioè con la garanzia di non rispondere, se non la iscrive la sentiamo come teste. Perché questo è un *vulnus* al potere Vostro assoluto di giudizio.

Ma la Cassazione ci ha messo un po' a stabilire questo principio, perché prima diceva che il dato formale poteva essere sufficiente. Poi mi pare che dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2009, che non so se sono state prodotte, comunque nella parte che Vi interessa Ve la produco io, dice che non ci si deve limitare al dato formale, però un dato va tenuto conto. Cioè che comunque il Pubblico Ministero, l'opinione poi personale non la voglio discutere, ma che così dal punto di vista ordinamentale non è fatto per conculcare i diritti delle Parti, ma li rispetta alla stessa stregua dei Giudici, almeno fin tanto che sarà contenuto nell'alveo della giurisdizione, non è che si

sente un teste soltanto per il gusto di acquisire informazioni con la prospettiva che poi non lo sentirà più, perché si rende subito conto che dovrà diventare un imputato. Perché da questo punto di cose, che per altro succede, e succede magari anche con una certa frequenza, anche perché poi l'acquisizione processuale è in divenire. Ma il dato di fatto del fatto che non sia stata iscritta comunque rimane, perché comunque il Pubblico Ministero ha un obbligo di iscrivere le persone a carico delle quali maturano degli indizi. Quindi anche di questa circostanza, che pure ripeto dalle Sezioni Unite del 2009 non è più decisiva, perché non condiziona più il vostro giudizio, comunque io spero che ne vogliate tenere conto.

Invece la Cassazione nel 2009, le Sezioni Unite, ha finalmente chiarito appunto che spetta al Giudice, alla Corte, al Tribunale, il potere dovere di formulare questa valutazione. Ma in che termini? E poi passo decisamente alla questione di fatto relativa al nostro processo, ma faccio questa piccola precisazione giuridica.

Dice la Cassazione nel 2009 - sono due righe, Ve le leggo così faccio prima e sono più efficace - "Il Giudice deve verificare la sussistenza di indizi non equivoci di reità sussistenti già prima dell'escussione

del soggetto e conosciuti dall'Autorità procedente".

Quindi diciamo che richiama il Giudicante alla necessità di fare una valutazione che possa essere formulata sulla base di indizi non equivoci, ma che insomma vengono apprezzati come inequivocabilmente dimostranti una ipotesi di reità a carico del dichiarante.

Ed ulteriormente precisa la Cassazione, richiamando un breve passo motivazionale che risale a Cassazioni precedenti che sostenevano questo indirizzo, e che poi è stato riaffermato dalle Sezioni Unite appunto nel 2009, che questa esistenza di indizi di reità, che dovrebbero mutare la qualifica del dichiarante, "non può automaticamente farsi derivare" ed anche qui uso parole della Cassazione che è sempre meglio "dal solo fatto che i dichiaranti risultano essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'Autorità inquirente", e qui siamo ancora appunto a valutare il comportamento del Pubblico Ministero, "presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di quei soggetti".

Quindi insomma la valutazione che deve fare il Giudice deve essere una valutazione stringente basata non su meri sospetti o su indizi equivoci, ma deve essere una situazione per cui, come dire, la posizione dichiarante si palesi come inevitabilmente sussumibile nell'alveo della categoria degli indagabili o indagati. Indagabili certamente.

Dico ai Giudici Popolari, ma ovviamente anche ai Giudici togati che magari non conoscono il caso storico posto alla base di questi precedenti, quello del 2009 delle Sezioni Unite che hanno finalmente risolto il dubbio, si è ritenuto non censurabile in Cassazione la valutazione dei Giudici di merito, che avevano escluso la veste di 210, avevano invece ritenuto che i dichiaranti fossero semplicemente testi, e hanno condiviso la valutazione dei Giudici di merito, in un caso in cui i due dichiaranti, e siamo in un processo di criminalità organizzata, erano due fratelli, ed erano stati da un collaboratore di giustizia individuati come soggetti che facevano da tramite tra una cosca e gli imprenditori taglieggiati.

Bene, nonostante appunto le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, che li chiamava palesemente e patentemente in correità, o in reità, non so qual era la posizione del collaboratore, comunque la Corte di

Primo e di Secondo Grado, e la Cassazione ha ritenuto non censurabili le valutazioni, perché comunque motivate, ha invece considerato conservarne la natura di teste. Quindi, voglio dire, la valutazione deve essere particolarmente stringente.

L'altro caso, sempre delle Sezioni Unite, del 2010, che richiama questa questione, riguarda il caso Mills, che è abbastanza conosciuto da tutti, ed anche in questo caso le Sezioni Unite affrontando anche questa questione della qualificazione soggettiva da attribuire al dichiarante, richiamando questi passi che Vi ho letto, e ribaditi dalle Sezioni Unite di un anno prima, escludono anche qui che ci sia nel dichiarante la posizione di imputato in procedimento connesso ex articolo 210 C.P.P.

Questo per dirvi quello che a mio giudizio, e Ve le produco queste due sentenze, quella del caso Mills del 2010 e quella del 2009 delle Sezioni Unite, che mi sembra abbiano finalmente risolto la controversia sulla questione della natura giuridica del dichiarante, mi pare appunto questo sia lo stato dell'arte ad oggi.

Però andrei a questo punto a vedere un po' in concreto, con riferimento alla posizione della dottoressa Cattaruzza, sulla base dei documenti e delle posizioni che già la Corte conosce, se dobbiamo accogliere la

qualificazione nei termini prospettati dalle Difese.

Certamente il problema della Cattaruzza si pone soltanto rispetto al capo sub2), cioè alla omessa bonifica, perché al capo sub1), non me ne occupo certamente, ma d'altra parte la Difesa ha fatto riferimento soltanto appunto al capo sub2).

Il reato sub2), l'omessa bonifica, Voi lo conoscete, nella sua formulazione letterale dell'articolo 257 del Decreto Legislativo 152/2007 sull'inquinamento, se così lo possiamo chiamare, sanziona chi non provvede alla bonifica in conformità di un progetto approvato dall'Autorità. Allora qui, siccome di progetti approvati dall'Autorità non ce ne sono ancora, uno direbbe: be', ma allora di cosa abbiamo discusso fino adesso?

In realtà c'è un orientamento della Cassazione, il quale stabilisce che questo reato, che sembra un reato formale, di presidio dell'attività della Pubblica Amministrazione, se c'è un documento approvato e non lo rispetti ci sono i guardiani che applicano la sanzione penale. La Cassazione ha allagato la portata di questa norma, con un'interpretazione estensiva, ed ha praticamente affermato che il reato in questione sussiste anche quando attraverso la rappresentazione di dati assolutamente falsi, attraverso un'attività

omissiva, di non ottemperamento nei termini previsti delle procedure, come stabilite dalla Legge, il privato abbia praticamente vanificato la procedura stessa, con un ragionamento per assurdo. Dice la Cassazione: come possiamo, come dire, sanzionare penalmente, il comportamento di chi si fa parte diligente, fa tutto, e poi è inottemperante su qualche aspetto marginale, e lasciare invece impunito quello che se ne frega e non presenta niente, o presenta dati completamente falsi, vanificando quindi l'attività di controllo della Pubblica Amministrazione?

In questi casi sarebbe paradossale sanzionare i primi e lasciare esenti da pene i secondi, e quindi ha stabilito che il 257 si applica anche in questo caso. Ed è il caso nostro. È il caso nostro, così come si ricava dal capo d'imputazione, attraverso tutti i ritardi che ci sono stati e tutte le falsità che sono state dette, praticamente questa procedura, che secondo i tempi stabiliti anche con l'integrazione dei dati della Regione eccetera, sarebbe dovuta finire da tempo, e invece è ancora in piedi, e chissà quanto durerà ancora, o quanto sarebbe durata ancora se non ci fosse stata magari un'attività acceleratoria conseguente al processo.

Allora vediamo in concreto, rispetto a questa attività,

cosa ha fatto la Chiara Cattaruzza. Intanto vediamo chi è la Chiara Cattaruzza sulla base di quello che Vi è stato detto, ed in particolare faccio riferimento a quello che Vi ha detto il luogotenente Ammirata, perché a lui è stato chiesto un po' quali erano questi soggetti che erano attivi, e quali ruoli avessero le persone fisiche che di queste società di consulenza ambientale erano dipendenti.

La Cattaruzza, Vi è stato detto, credo più o meno di ricordarlo a memoria, poi comunque voi potete andarlo a vedere nel verbale dell'udienza scorsa, o dell'udienza scorsa ancora, di due udienze fa insomma, che la Cattaruzza era responsabile di campo inizialmente, cioè era nella struttura dei dipendenti ENSR, inviata a lavorare a Spinetta, quella che faceva le indagini di campo; diciamo l'ultima di questa schiera di queste tre o quattro persone, di questa équipe che veniva a fare questo lavoro.

Per altro, come spesso succede, gli ultimi, quando hanno la competenza che ha la Cattaruzza, sono anche quelli che vengono chiamati a fare tutta l'attività. E infatti Lei ha fatto lo *status quo* che risulta da quei documenti che Vi sono stati citati e sulla cui corrispondenza con la relazione ERL del 1992 io non ho nulla da obiettare.

In effetti la Cattaruzza, diligentemente, si è fatta dare da chi Vi dirà che non li conosceva, tutti i documenti dello stato dei luoghi e ne ha fatto una semplice relazione, giusto per dare lo *status quo* e partire per iniziare a decidere che cosa fare.

Quindi la Cattaruzza in effetti ha conosciuto tutta una serie di situazioni che risultano da quelle relazioni manoscritte che fa, da quegli appunti manoscritti. Ma Lei che cosa fa? Lei si limita a fare quello che altri gli dicono. Ma prima di arrivare a questo punto... Quindi inizia ad essere tecnica di campo, poi nel corso degli anni, visto che è sempre più attiva qua, conosce la realtà eccetera, assurge finalmente a direttore di progetto. Ma Vi è stato detto che non è ancora nell'ambito dell'équipe che operava qua il vertice, perché è il coordinatore di progetto il vertice diciamo dell'équipe che controlla qua.

Quindi Cattaruzza non solo è uno dei dipendenti ENSR, ma anche nell'équipe che lavora qua non ha mai assunto un ruolo apicale per cui dici è quella che controlla le persone che lavorano per lei. No, ha sempre avuto una persona sopra. Quando era collaboratore di campo, e lo è stata per cinque anni, era sempre l'ultima, poi quando è diventata direttore di progetto aveva sopra di sé il coordinatore di progetto. Quindi anche con

riferimento all'équipe che lavorava qua non ha mai assunto questo ruolo apicale. Questo è il ruolo che lei ha svolto qua.

Questo ruolo comporta, ma questa è una valutazione che ad oggi è parziale, poi sulla base delle sue dichiarazioni, se sarà ammessa a renderle, e degli altri, vedremo se questa donna ci aggiunge qualcosa, ma allo stato non risulta che lei avesse nessuna potestà decisionale, nel senso che Lei si limitava a fare quello che era convenuto di fare, e non risulta da nessuna parte che abbia avuto la possibilità di decidere che cosa scrivere e che cosa non scrivere.

Tanto è vero che, e su questo abbiamo insistito tanto, Vi ricorderete che le modalità di redazione dei documenti erano attraverso un andirivieni della bozza dalla ENSR ai capi della ENSR, ed in particolare a quei coordinatori di progetto di cui dicevamo, e ai responsabili HSE di Spinetta e al responsabile ambientale di Solvay Italy; ed in questo modo questi facevano le loro correzioni, dicevano cosa bisognava scrivere, cosa bisognava cancellare. Ci sono le cancellazioni, ci sono le vignette a lato che dicono: questo sì, questo no, questo sì, questo no.

Questo per dirvi che la Cattaruzza, dai dati che Voi avete, è davvero, senza offesa per la sua dignità

professionale, l'ultima in questa fase, quella che si limita, come dire, pur facendo un'attività di campo, di analisi eccetera, a recepire delle indicazioni altrui e a trasferirle in documenti scritti. Non rappresenta in alcun modo la società verso l'esterno.

Questo reato qua di cui stiamo parlando è un reato che si consuma appunto nel vanificare la bonifica, che è un'attività che si conduce a due mani, da una parte è la società che è controllata, che si autodenuncia, e dall'altra gli enti che in questo confronto individuano che cosa fare, cosa non fare.

La Cattaruzza non ha mai rappresentato alle Conferenze dei Servizi le società coinvolte. Infatti sono stati i vari Carimati e Canti, sempre presenti, e poi altri ancora, ad intervenire in rappresentanza delle società. Quindi anche da questo punto di vista ha svolto una mera attività preparatoria ed interna alle direttive e alle dipendenze altrui.

Io mi chiedo: ma possiamo ipotizzare, su queste basi, una sorta di concorso? Possiamo ipotizzare comunque se questa attività e questa responsabilità per queste omissioni e per queste mancate comunicazioni, per queste falsità insomma, se queste responsabilità fanno primariamente capo ovviamente ai dirigenti Solvay e Ausimont, oggi chiamati davanti a Voi. Possiamo però

ipotizzare che lei in qualche modo concorresse, cioè collaborasse insomma con loro nella perpetrazione del reato? Certamente da un punto di vista morale no, la Cattaruzza chiaramente non può assurgere in nessun modo ad istigatrice morale di una condotta altrui.

Certamente io ritengo che non si possa neppure ipotizzare un concorso materiale in senso stretto, nel senso che il fatto è rappresentare agli enti una situazione diversa da quella che... E questa situazione è stata rappresentata da chi ha depositato, in nome e per conto di Solvay, e delle altre società, la documentazione falsa, o di chi ha omesso appunto le comunicazioni dovute. E quindi da questo punto di vista mi sembra che non possa neppure...

Ma può concorrere, usando un'espressione atecnica un concorso dell'estraneo, nel senso ipotizzando che il fatto è consumato tipicamente dalle persone che vanno in rappresentanza di, e che sono le persone imputate, beh, certo, chi ha preparato, chi ha predisposto potrebbe in qualche modo.

Certamente io non voglio negare che Cattaruzza non si sia resa conto che magari sarebbe stato meglio inserire le discariche, visto che erano state autorizzate per metterci dei mattoni, e c'erano 400 mila e rotti metri cubi di tossico-nocivi. Quindi lei si rendeva, io

penso, evidentemente conto che queste cose avrebbero dovuto essere rappresentate.

Ma la Cattaruzza da un punto di vista oggettivo faceva un'attività lecita, nel senso che lei faceva delle attività di campo, redigeva dei documenti. Tutte attività che sono pacificamente lecite. Diventano illecite nella misura in cui c'è un obbligo giuridico di rendere delle dichiarazioni in un senso e invece sono rese in un altro modo io ho ipotizzato. L'unico modo in cui io penso un'attività del genere possa essere... Ma ad oggi non mi consta che la Cattaruzza non avesse rappresentato ai suoi datori di lavoro, o alla società committente, la situazione che aveva rilevato. Anzi, è proprio grazie al fatto che Lei lo ha rappresentato che siamo in grado di dimostrarvi questa doppia contabilità, per così dire, questa doppia documentazione, che da una parte dà la situazione reale e dall'altra dà la situazione irreale, dà la situazione falsa rappresentata agli enti.

E allora quali obblighi giuridici possiamo ipotizzare in un soggetto che svolge un'attività lecita rispetto alla procedura di bonifica? Io penso che sono due gli obblighi che aveva la Cattaruzza, e nascono uno dal rapporto di lavoro, nato e in quel momento presente con ENSR, e dall'altro dal rapporto di contratto di

prestazione d'opera professionale, di appalto, non so quale veste giuridica potesse avere il rapporto tra ENSR e Solvay. Cioè da una parte lei era dipendente ENSR, mai stata amministratrice della ENSR, mai stata all'apice della struttura che operava qua. Quindi semmai lei si metteva a disposizione e faceva quello che altri gli dicevano di fare. Dall'altro punto di vista Lei era comunque poi legata, come dipendente di quella società, ad una società committente, la quale diceva che cosa fare e che cosa non fare. E notiamo che la società committente non è un *quisque de populo* che dice: va be', abbiamo anche un obbligo giuridico. Siamo di fronte ad una delle più importanti società chimiche mondiali, quindi, come dire, aveva certamente degli interlocutori più che capaci con cui interfacciarsi. Allora da questo punto di vista io penso che la Cattaruzza, che pure comunque avvertiva la situazione difficile in cui si trovava, era certamente astretta da due soli obblighi, quello nascente dal rapporto di lavoro, di comportarsi quindi conseguentemente alle direttive che gli davano i propri amministratori e i propri sovraordinati, e quello nascente dal rapporto di contratto di prestazione d'opera professionale. E non si può francamente neppure ipotizzare, e qui lo escludo, sarebbe ridicolo pensare che la Cattaruzza di

sua iniziativa volesse nascondere una situazione. Questo è francamente ridicolo, neppure lo ha sostenuto la Difesa, ma Vi dico io che ovviamente dal punto di vista della società ambientale più lavoro c'è meglio è. Quindi se avesse davvero dovuto rappresentare tutto quello che c'era lì sotto, certo avrebbe avuto un contratto ben più vantaggioso di quello che inizialmente è riuscita a spuntare. Quindi escludo anche quella situazione lì.

Ultima considerazione, che qui non avevo preso in considerazione, e l'ho aggiunta a mano adesso, perché non c'avevo pensato ai possibili risvolti che poteva presentare la situazione di Bussi. Ma a Bussi non è indagata, e quindi comunque anche da questo punto di vista una interferenza ex articolo 210 non è ipotizzabile. Per altro rilevo che la Procura di Alessandria, e la Procura di Pescara mi pare, adesso non so se era quella di Pescara, non erano in sintonia sulla vicenda. E Vi prego di considerare che ad esempio nel Tribunale di Pescara la Solvay (gli amministratori della Solvay) è stata addirittura inizialmente individuata come persona offesa di un ipotetico reato di truffa. Quindi, come dire, non siamo affatto in sintonia sui dati di fondo con la Procura di Pescara, molte sono state le difformità di valutazione, ma

legittime, e per altro magari anche giustificate, come si dice, dalla documentazione acquisita.

Rilevo per altro, e chiudo, che non so se la posizione era equiparabile, ma la persona che ho sentito nominare prima, come imputata, è stata qua uno dei coordinatori di progetto. Quindi uno che qua in Alessandria almeno aveva il ruolo apicale, quindi da questo punto di vista si potrebbe anche ritenere che chi aveva un ruolo apicale potesse invece avere... Ma non sono situazioni confrontabili ritengo, a meno di non prendere conoscenza di tutti gli atti della Procura di Pescara, e penso che la Corte non ne avrà voglia.

Quindi da questo punto di vista, producendo le due sentenze, che io le consegno Presidente, ne ho una copia sola, e sono le due sentenze a Sezioni Unite del 2009 e del 2010, e metto una firma sotto questo foglio che è poco più che un brogliaccio.

PRESIDENTE - Quella del 2010 vediamo è la stessa della Difesa?

P.M. - Quella del 2010 è la 15208, il caso Mills.

PRESIDENTE - Allora ce l'abbiamo.

P.M. - Io però Vi ho fatto un estratto, magari Vi serve.

PRESIDENTE - Ce lo dia.

**Difesa, Avvocato Sassi**

AVV. SASSI - Presidente, sarò molto breve. Il tema è complesso anche perché, come Lei avrà notato, e come tutti i Signori Giudici avranno notato per poterlo esporre tutte le Parti hanno dovuto introdurre all'interno della causa una serie di elementi di cui Voi siete sostanzialmente all'oscuro. E soprattutto nella prospettazione del Pubblico Ministero c'è già stata addirittura una raffigurazione del ruolo della Cattaruzza, che io non credo francamente emerga dagli atti, e che mi pare molto difficile Voi possiate apprezzare se non facendo un atto di fede puro e semplice. Quindi su questo io devo dire noi ci rimettiamo. È un tema sul quale la Difesa Cogliati, la Difesa Boncoraglio e la Difesa Tommasi si rimettono alla Corte.

Debbo però dire che è piuttosto bizzarro un elemento che è emerso, cioè i Difensori di parte Solvay hanno esposto un tema che, a ben vedere, è un tema nell'interesse delle Difese di Ausimont, perché indicano un periodo storico e dicono: la Cattaruzza avrebbe dovuto essere ritenuta concorrente in quelle vicende, e quindi siccome deve essere teste su quelle vicende, deve avere le garanzie del 2010 perché se no rischieremmo di avere un teste non genuino su quelle

vicende che riguardano gli imputati di Ausimont.

Si dice, a torto o a ragione, questi sono i fatti ascritti agli imputati di Ausimont, e su questi la Cattaruzza deve chiamata a rispondere.

C'è stata un'esposizione un po' sovrabbondante devo dire da parte dell'Avvocato Bolognesi, sempre molto completo, ma anche molto attento ad evidenziare tutta una serie di elementi che, a torto o a ragione, sarebbero da addebitare agli imputati Ausimont, ma di cui noi parleremo in un altro momento.

Il punto vero però è che se questo problema si pone, nei termini in cui l'Avvocato Bolognesi lo ha esposto, allora si pone molto di più. Cioè l'esposizione dell'Avvocato Bolognesi in questo senso è per difetto, perché la Cattaruzza potrebbe essere chiamata a concorrere anche per i fatti commessi in epoca Solvay; dove, anzi, come ora ha ricordato il Pubblico Ministero, assunse la funzione di capo progetto.

Quindi il tema della garanzia è un tema che va esteso ad un arco temporale molto più ampio, perché il tema delle responsabilità astratte in relazione all'agito dei dirigenti di Solvay è un tema che si pone a *fortiori* per quell'epoca. Quindi se garanzia deve esserci deve esserci per tutto il periodo.

Io non sto a ripetervi i passi delle sommarie

informazioni testimoniali nelle quali la Cattaruzza chiama in causa i dirigenti di Solvay. Se la Corte riterrà di acquisirle dal Pubblico Ministero per formarsi un convincimento lo deciderà la Corte.

Certo, e qua concludo, il problema c'è. Ed è un problema serio, perché poi alla fine di tutto il Pubblico Ministero l'ha detta qual è la questione: io perdo un teste importante. Ma il punto è questo. Questo è un teste genuino? È un teste importante per l'Accusa, ma la domanda che rivolgo a Voi, Signori della Corte, è: è un teste genuino? E su questo quesito io rimetto alla Corte la valutazione.

PRESIDENTE - Altri Difensori? Gli altri Difensori si associano.

**Parte Civile, Avvocato Lanzavecchia**

P.C. AVV. LANZAVECCHIA - Brevemente. Signor Presidente e Signori della Corte, il Pubblico Ministero è stato chiarissimo, io volevo solo precisare un aspetto che mentre discuteva il Pubblico Ministero mi ponevo: qual è il contributo causale posto dalla Cattaruzza in questa vicenda, dal punto di vista materiale in modo particolare? La Cattaruzza si è limitata, ingenuamente dico io, e professionalmente in modo corretto, ad

evidenziare situazioni che già il gruppo Ausimont conosceva perfettamente. Ha evidenziato la presenza di arsenico, di piombo, ha evidenziato i clorurati e i cloruri, certamente dannosi, durante le sue indagini.

Ma questa situazione era ben conosciuta da parte della società. Lei aveva avuto un incarico, e lo si dice benissimo negli atti, di fare un'indagine non sulla falda profonda, ma solo sugli aspetti superficiali.

Ha sempre riscontrato una riottosità da parte degli enti a rispondere alle sue domande. Lei ha fatto il suo lavoro con correttezza. Ha riscontrato situazioni oggettivamente pericolose, le ha evidenziate alla società, ma non ha posto un contributo causale, perché queste situazioni erano già conosciute perfettamente dalla società.

La scelta se celarle o se evidenziarle agli enti è stata solo della società. La Cattaruzza non poteva in nessun modo influire su questa scelta. Ha fatto il suo dovere corretto, ha informato gli enti di cose che già loro conoscevano.

Qual è il contributo causale? Bene ha fatto il Pubblico Ministero a tenersi una teste importante e non metterla sotto processo, dove da un punto di vista sia dell'elemento soggettivo, sia dal contributo materiale, non ha posto in essere alcun comportamento

pregiudiziale per se stessa. Riteniamo quindi che sicuramente possa e debba essere sentita come teste.

AVV. BOLOGNESI - Presidente, chiedo, se vista la delicatezza del problema mi dava un minuto di replica.

PRESIDENTE - No.

AVV. BOLOGNESI - Allora mi permetto solo di depositare una sentenza che mi sono dimenticato di rappresentarle.

PRESIDENTE - Questo sì. Repliche no, perché Lei stesso ha detto che è una questione preliminare, e niente repliche.

AVV. BOLOGNESI - È una sentenza del 2012, cioè dopo le Sezioni Unite, ma è interessante.

PRESIDENTE - Grazie.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio.

\*\*\*\*\*